

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

(17^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli:

« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (895)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 223, 225, 227, 229, 230, 237 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246
ADAMOLI	225, 245
BERTONE	227, 229
CATELLANI	246
DOSI, relatore	224, 225, 230, 235 238, 243, 244, 245
LATTANZIO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	227, 229 230, 235, 238, 239, 243, 245, 246
MAMMUCARI	234, 235, 238
MINNOCCI	239
PIVA	226, 229, 230, 237, 238, 239, 246
TRABUCCHI	239, 242, 243

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bertone, Brugger, Cagnasso, Catellani, Cavezzali, Colleoni, De Leoni, De Vito, Dosi, Filippa, Fusi, Mammucari, Minnocci, Moranino, Noè, Piva, Rossi, Trabucchi e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Varaldo sostituisce il senatore Morandi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Lattanzio.

MINNOCCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (895)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la scorsa settimana la discussione del disegno di legge venne rinviata per consentire a tutti

una pausa di riflessione e, nel frattempo, ai vari Gruppi politici di avere dei contatti reciproci al fine di raggiungere un accordo sui punti per i quali si erano manifestate le maggiori divergenze di opinioni. Vorrei quindi pregare il relatore, senatore Dosi, che avevo incaricato di seguire questo discorso di intesa, di riferire in ordine ai risultati raggiunti nel corso di questi incontri.

D O S I , *relatore*. Come è noto, dopo l'approvazione dell'articolo 20 del disegno di legge in esame sorsero inattese nuvole sulla discussione, per cui l'onorevole Presidente avanzò la proposta di rinviarla per un breve periodo di riflessione. Dopo questa riflessione mi pare di poter constatare la possibilità di risultati proficui.

I punti più importanti che dividevano l'opposizione dalla maggioranza (mi riferisco evidentemente a punti particolari e non all'impostazione di massima del provvedimento), se non ricordo male, erano i seguenti: che non aveva alcuna giustificazione l'esclusione dalla disciplina in esame delle macchine agricole, così come alcuna giustificazione aveva il fatto che l'inclusione dei ciclomotori nella copertura assicurativa fosse rimandata al momento in cui fosse entrato in vigore per essi l'obbligo della targa.

Per quanto mi riguarda, nelle conversazioni che ho avuto con i colleghi, esprimendo evidentemente il mio pensiero che però credo sia il pensiero di tutti i colleghi della maggioranza, ho ritenuto di dire che per quanto concerne i ciclomotori noi stessi manifestavamo l'avviso che essi dovevano essere obbligatoriamente assicurati anche se il momento di tale assicurazione per essi sarebbe venuto in un secondo momento. Più o meno la stessa cosa ho detto per quanto si riferisce poi alle macchine agricole e cioè che anche per queste, per quanto oggi l'agricoltura si trovi in difficoltà per cui una imposta aggiuntiva potrebbe aggiungere motivo ulteriore di disagio, non si riconosceva una ragione oggettiva di esclusione dalla assicurazione obbligatoria.

Il senatore Adamoli, con il quale mi sono particolarmente intrattenuto, mi ha posto

anche un altro tema che, naturalmente, si riallaccia alla posizione del Gruppo al quale appartiene, favorevole alla attribuzione ad una sola azienda di Stato delle funzioni di assicurazione: egli infatti ritiene opportuno che almeno le macchine dello Stato, il giorno in cui si decida entro quel termine previsto dalla legge che debbano essere sottoposte all'obbligo dell'assicurazione, siano tutte assicurate dall'INA. Al riguardo, esprimendo evidentemente un pensiero personale perchè non avevo avuto modo di concertarmi con i colleghi, ho risposto che non vedo difficoltà all'accoglimento di questo punto di vista, che mi sembrava tra l'altro giustificato anche dal fatto che era anche ovvio che lo Stato assicurasse le sue macchine presso l'istituto che gli appartiene.

Ho pertanto tratto l'impressione che la riunione di oggi sarebbe stata una riunione di ripresa utile del nostro dibattito, tanto da farmi sperare che nella mattinata di oggi l'esame del disegno di legge avrebbe potuto essere rapidamente concluso.

Come assicurare peraltro i colleghi della opposizione circa i punti sui quali abbiamo manifestato un consenso? Mi pare che innanzi tutto si possa dare atto esplicito della nostra volontà che tali punti che dovrebbero essere regolamentati lo siano da parte del Governo o, in difetto di questo, da parte nostra con una iniziativa diretta; ritengo anzi che si possa anche porre un termine perchè questo impegno abbia una sua manifesta validità. In secondo luogo si potrebbe predisporre un ordine del giorno il cui contenuto, che dovrebbe essere concordato, raccolga l'espressione unanime del pensiero di tutti i componenti della Commissione. Infine proporrei la costituzione di una Sottocommissione con il compito di seguire l'applicazione delle norme in discussione e la redazione del Regolamento di esecuzione affinché in quella sede alcuni punti, sui quali ci siamo trovati tutti concordi, abbiano ad essere considerati perchè esclusi dal provvedimento unicamente per motivi di celerità e non per motivi di merito.

Ritengo quindi che la formulazione di un ordine del giorno, l'assunzione di un impegno da parte nostra e l'attività della Sotto-

commissione che dovrà seguire la redazione del Regolamento costituiscano degli elementi tali da allontanare tutti i motivi di divergenza e di perplessità che si erano manifestati nel corso della nostra ultima seduta. Con ciò mi pare di avere risposto all'interrogativo del Presidente, riassumendo il quadro quale si è delineato al termine appunto di quella seduta.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il senatore Dosi per i chiarimenti testè fornitici.

A D A M O L I . Il senatore Dosi ha riferito i punti caratteristici degli incontri avuti con alcuni di noi. Per quanto ci riguarda, dobbiamo anzitutto confermare le profonde riserve già da noi avanzate circa il provvedimento in discussione. La mia parte politica tuttavia sarebbe disposta a rinunciare alla pregiudiziale sollevata nella scorsa seduta: si dovrebbe però raggiungere un accordo circa un impegno comune per l'eliminazione attraverso le norme regolamentari delle storture più macroscopiche del provvedimento. Non ci dobbiamo illudere infatti che il Regolamento possa toccarne la sostanza: potrà soltanto attenuare quelli che noi riteniamo gli aspetti più gravi, la cui soluzione non possiamo comunque lasciare alla Sottocommissione. Vi sono infatti delle questioni che fin da ora dovranno trovare una formulazione ben precisa. Pertanto, nell'ordine del giorno, al quale ha fatto riferimento il senatore Dosi, si dovrebbe già precisare in modo abbastanza netto quello che si domanda alla Sottocommissione di introdurre nel Regolamento.

Per quanto si riferisce poi alle modifiche da apportare al disegno di legge, è evidente che non si può predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare un provvedimento che stiamo per approvare: questo sarebbe assurdo. L'impegno politico pertanto deve essere espresso attraverso dichiarazioni di voto finali con le quali tutte le parti che concorrono a questa linea si impegnano entro un certo periodo di tempo a prendere opportune iniziative per rivedere alcuni aspetti di questo provvedimento.

Ciò significa che se questo non sarà fatto dalla maggioranza, verrà fatto dall'opposizione che in tal caso non sarà più tale ma interpreterà una volontà espressa ufficialmente e solennemente dall'intera Commissione.

Voglio ancora precisare che nell'ordine del giorno che dovrà essere concordato non ci si potrà limitare alla trattazione dei punti ai quali ha fatto poc'anzi riferimento l'onorevole relatore: vi sono infatti altri punti, relativi soprattutto ai rapporti tra l'assicurato e l'assicuratore, che a nostro parere sono troppo pesanti e che pertanto dovremmo cercare di attenuare.

Potremmo quindi procedere nell'esame degli articoli del disegno di legge: prima di concluderlo dovremmo però conoscere il testo dell'ordine del giorno, nonché le dichiarazioni delle varie parti politiche, riservandoci la facoltà in ogni momento di usare delle nostre prerogative sulla base dell'articolo 26-bis del Regolamento del Senato. Una volta conosciuti e l'ordine del giorno e le dichiarazioni credo che potremmo sciogliere definitivamente ogni riserva e dichiararci d'accordo anche per una eventuale richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante. Prima di giungere a questo è necessaria però una riunione di alcuni Commissari per redigere l'ordine del giorno e predisporre le dichiarazioni in modo da poter poi procedere abbastanza rapidamente.

D O S I , relatore. Ritengo che sin da ora, seguendo le indicazioni date dal senatore Adamoli, si potrebbe stabilire l'ordine dei nostri lavori. Questa mattina quindi potremmo concludere l'esame degli articoli: nel pomeriggio potremmo invece avere quell'incontro auspicato dall'onorevole collega. Domani pomeriggio, se nel mentre avremo l'autorizzazione da parte del Presidente del Senato, potremmo anche concludere i nostri lavori con l'approvazione del disegno di legge in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Il senatore Dosi sta tirando le conclusioni che io invece vo-

levo riservarmi dopo l'intervento del senatore Adamoli.

Sono perfettamente d'accordo nel ritenere che il risultato raggiunto è un risultato positivo: con l'approvazione del provvedimento in esame diamo infatti una risposta ad una effettiva attesa del Paese. Sono anche d'accordo con la proposta avanzata dal relatore, e poi ripresa dal senatore Adamoli, in ordine alla nomina di una Sottocommissione che segua la prima applicazione della legge e la stesura del Regolamento da parte del Ministero in modo da potervi introdurre, per quanto possibile, quelle modifiche che sono state segnalate da più parti.

Sono poi anche d'accordo sulla stesura di un ordine del giorno concernente l'impegno politico della revisione delle norme che ci accingiamo ad approvare, in relazione alle esperienze applicative; così come sono d'accordo sull'opportunità di fissare un termine, come ha detto il relatore, per la predisposizione di uno strumento che, se non verrà elaborato dal Governo, lo sarà ad iniziativa della nostra Commissione.

Circa i tempi di proseguimento di questi nostri lavori ritengo che oggi potremmo riprendere l'esame dell'articolo 21, in merito al quale sono già stati discussi e respinti tutti gli emendamenti proposti, concludendolo e passando poi agli articoli successivi. Esaurito l'esame e la votazione di questi, dovremmo quindi sospendere la seduta nominando la Sottocommissione incaricata di redigere l'ordine del giorno; dopodichè la Commissione dovrebbe nuovamente riunirsi per la votazione del medesimo e dare mandato al Presidente di chiedere il passaggio in sede deliberante del disegno di legge, in modo da concluderne domani stesso l'iter, oppure, in alternativa, di esaminare con la Presidenza del Senato se nella giornata di venerdì sarebbe possibile — lasciando il provvedimento in sede redigente — procedere alle dichiarazioni di voto in Aula e alla votazione nel complesso, così come previsto appunto per la sede redigente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo allora alla votazione dell'articolo 21, del quale, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Art. 21.

Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non può essere determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi esenti, per legge, dall'imposta.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

(È approvato).

P I V A . Se non erro, nella seduta del 10 dicembre si era conclusa l'illustrazione de-

gli emendamenti all'articolo 21, ed io avevo parlato per ultimo appunto su un emendamento.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come lei ricorderà, vi fu una discussione ed una risposta unica, da parte mia, sugli articoli 21 e 22; e, in realtà, quanto lei disse in quel momento suonò più come dichiarazione di voto che come un nuovo intervento.

P R E S I D E N T E . Comunque gli emendamenti proposti sono stati tutti esaminati e respinti, compresi quelli all'articolo 21 che abbiamo testè approvato.

Art. 22.

L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere *a*) e *b*), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera *a*), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'Istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.

Il senatore Trabucchi aveva proposto degli emendamenti che però, data la sua assenza, vengono considerati decaduti.

I senatori Piva ed altri hanno proposto un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo.

B E R T O N E . L'articolo 22 del disegno di legge ha fissato il principio che l'azione

per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti « può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma 1°, lettera *a*) e *b*), alla impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

L'introduzione di tale principio, a mio giudizio, è contraria a norme di diritto e tenta di dare soluzioni, con una vera aberrazione giuridica, ad alcune richieste delle Imprese assicuratrici.

Il primo problema che si pone, di ordine costituzionale, riguarda la possibilità di una limitazione, sia pure temporale, al diritto da parte di ciascun danneggiato, di ottenere o di richiedere, non appena lo abbia subito, il risarcimento del danno. L'articolo 24 della Carta costituzionale ha sancito, nel primo comma, il principio giusto il quale « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi »; il citato comma è seguito da altri che riguardano il modo di rendere concreto ed effettivo tale principio accordando il diritto della difesa, riconosciuto come inviolabile, assicurando ai non abbienti i mezzi per agire davanti ad ogni giurisdizione e fissando il principio, a corollario di tali diritti riconosciuti al cittadino, della riparazione degli errori giudiziari.

Il costituente ha demandato al legislatore soltanto il diritto di creare gli istituti, di fissare le condizioni ed i modi attraverso i quali rendere possibile il diritto per agire e difendersi e per la riparazione degli errori giudiziari, ma non ha posto alcuna limitazione al diritto del cittadino di ricorrere, quando lo avesse voluto, all'autorità giudiziaria.

Nè poteva farlo, perchè tutta la tradizione giuridica del nostro Paese è contraria al principio di una limitazione, sia pure contenuta nel tempo, al diritto del cittadino di ricorrere al Magistrato, quando egli lo avesse deciso.

In effetti il nostro ordinamento giuridico fissa sì dei termini, ma questi riguardano

soltanto la prescrizione di alcuni diritti e la decadenza dal diritto di proporre eventuali azioni (civili e penali); trattasi, quindi, di limitazioni che riguardano il tempo massimo entro il quale l'azione legale deve essere esperita, che trovano il loro fondamento giuridico nella presunzione che il mancato esercizio di un diritto è determinato dal disinteresse del titolare a farlo valere e nella necessità di avere, nel mondo del diritto, la certezza dei rapporti giuridici, ma lo stesso non fissa mai termini prima dei quali l'azione stessa non può essere promossa.

In concreto, se venisse accolto il principio fissato dall'articolo 22, verrebbero a crearsi situazioni abbastanza anormali; vogliamo indicarne soltanto qualcuna:

a) la costituzione di parte civile nel procedimento penale rappresenta la prima manifestazione di volontà da parte del danneggiato di ottenere la liquidazione dei danni patiti e la condizione di poter assistere, quale parte offesa, all'espletamento dei mezzi istruttori disposti dal magistrato.

Poichè il fine primario della costituzione di parte civile, così come è inteso dal nostro ordinamento giuridico è quello di ottenere il risarcimento dei danni, tale costituzione non potrebbe avvenire prima dei 60 giorni dall'invio della lettera raccomandata con grave pregiudizio per i danneggiati.

b) i massimali fissati dalla legge sono dei minimi, che non sempre coprono interamente il danno risarcibile. Se si verifica una tale ipotesi il danneggiato può chiedere subito il sequestro conservativo di beni del danneggiante, ad integrazione delle somme che risulteranno assicurate o dovrà attendere che decorrano i 60 giorni da quello in cui ha spedito la raccomandata? Nel frattempo il danneggiante avrà tutto il tempo per spogliarsi del proprio patrimonio facendo in tal modo mancare le garanzie al danneggiato di ottenere l'integrale risarcimento del danno.

c) L'articolo 692 e seguenti del codice di procedura civile stabilisce che è possibile far sentire i testi, o procedere all'accertamento tecnico o all'ispezione giudiziale, anche prima del giudizio, quando si ravvisano mo-

tivi di urgenza (testi che stanno per emigrare o per morire, possibilità che vadano dispersi elementi di prova obiettivi, necessità di far verificare il mezzo coinvolto nel sinistro prima della sua riparazione, eccetera). L'introduzione dell'articolo 22 limiterebbe anche questo diritto?

d) Cosa ha inteso dire il legislatore quando ho parlato di « azione per il risarcimento del danno »? Intende riferirsi all'azione giudiziaria (atto di citazione, costituzione di parte civile, accertamento preventivo) o anche al semplice affidamento della pratica ad un legale che tuteli i diritti del danneggiato? In quest'ultima ipotesi le imprese assicuratrici, potrebbero rifiutarsi di corrispondere gli onorari ai difensori, anche quando a questi si è rivolto il danneggiato per farsi predisporre la lettera raccomandata di richiesta del danno e per farsi assistere nella liquidazione degli stessi, allorchè questa avvenga entro i 60 giorni.

Alla luce delle osservazioni innanzi formulate, mi pare che si possa dire con tutta tranquillità che l'articolo è incostituzionale perchè in evidente contrasto con l'articolo 24 della Carta costituzionale, ma mi sembra altresì, violato in modo altrettanto inoppugnabile l'articolo 3 di tale carta (principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge).

Accade, infatti, che mentre gli imputati o i danneggianti possono esperire con la necessaria tempestività la tutela dei propri diritti e preparare adeguatamente la propria difesa, i danneggiati (e sono coloro che sono maggiormente interessati alla tutela) sarebbero costretti ad attendere il decorso del termine fissato dall'articolo 22 della legge sull'assicurazione obbligatoria. Lo stesso va, quindi, abolito dal testo legislativo in discussione.

In effetti tale articolo è stato voluto dalle Imprese assicuratrici per ridurre i costi dei piccoli danni, mercè la rinuncia, da parte dei danneggiati, prima del decorso del termine fissato, al ricorso ad un avvocato o al magistrato. La pretesa ha una sua obiettiva validità, ma il rimedio proposto non è il più adeguato; le compagnie di assicurazione po-

tranno ovviare all'inconveniente, ricorrendo alla istituzione di un servizio di pronta liquidazione di quei danni che non richiedono particolari accertamenti per la loro modesta entità, evitando così, con un intervento tempestivo, l'affidamento dell'incarico ad un legale da parte del danneggiato.

In tal caso si salvano i principi del nostro ordinamento giuridico, i danneggiati ottengono una liquidazione immediata dei loro danni e le imprese assicuratrici risparmiano sui costi degli stessi.

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Com'è noto, la norma di cui all'articolo 22 si ispira all'esigenza fondamentale di contenere la litigiosità superflua, che comporta rilevanti costi per spese legali e giudiziali a danno, in definitiva, della massa degli assicurati. Il termine di sessanta giorni è appunto inteso a soddisfare alla finalità che ho dianzi indicata, nè si può immaginare che l'abolizione di esso (voglio ricordare che inizialmente era di novanta giorni) possa accelerare sensibilmente le procedure giudiziarie di liquidazione: anzi, una volta instaurato il giudizio, le parti e in primo luogo lo assicuratore hanno tutto l'interesse, purtroppo, a coltivarlo fino in fondo.

Debbo aggiungere, per tranquillità non solo degli onorevoli proponenti ma anche di altri componenti della Commissione, nonché di alcuni deputati che hanno tardivamente sollevato il problema, che in realtà un'eguale norma è tuttora vigente sia presso le Ferrovie dello Stato sia presso l'INAIL; e voglio citare in modo particolare, per l'INAIL, l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al quale appunto si rifà la norma che stiamo discutendo. Debbo dire che in sede di INAIL — e qui si tratta di una materia davvero molto vicina, se non eguale sotto tutti i punti di vista, a quella in esame — non sono mai state avanzate eccezioni di incostituzionalità di un decreto del Presidente della Repubblica che ha già quattro anni abbondanti di vita, nè da parte degli interessati nè tantomeno da parte dei patronati dei lavoratori; pertanto credo che da tale punto di vista si

possa stare tranquilli. Certo, noi non siamo la Corte costituzionale, e il giorno in cui la materia fosse portata in quella sede Governo e Parlamento avrebbero il dovere di adeguarsi alle decisioni della Corte medesima.

P R E S I D E N T E. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, sperando che la sua spiegazione sia sufficiente a tranquillizzare il senatore Bertone.

B E R T O N E. Ma quei sessanta giorni possono permettere al proprietario del mezzo che ha investito di disfarsi di esso. Cosa significa allora l'azione legale?

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dobbiamo intenderci bene: noi discutiamo sulla responsabilità civile e dobbiamo chiarire quale sia l'obbligo dell'assicuratore in questa materia. Ora non v'è dubbio che tale obbligo si determina nel momento in cui si manifesta l'evento dannoso; e ripeto per tranquillità di tutti che il suddetto termine di sessanta giorni serve solo ad evitare una forma di litigiosità superflua, andando quindi a favore del danneggiato il quale sa che può, nei sessanta giorni, farsi assistere, se crede, da un avvocato e, scaduto il termine senza aver raggiunto un'intesa, iniziare l'azione legale.

D'altronde sulla materia esiste una giurisprudenza assai ricca, e sappiamo bene che il 97 per cento delle questioni vengono risolte, anche se il pagamento avviene successivamente, tra i venti e i quaranta giorni. Per il residuo tre per cento, ovviamente, il discorso diventa più lungo e si conclude in sede giudiziaria.

P R E S I D E N T E. Se, nonostante i chiarimenti dell'onorevole rappresentante del Governo, permanesse qualche dubbio sull'argomento, esso potrà essere ripreso dalla Sottocommissione e contemplato nella steura dell'ordine del giorno.

P I V A. Alcuni fatti, che sono nella prassi, citati dall'onorevole Sottosegretario, non possono cancellare l'elemento di diritto. Non

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

17ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

è possibile, non sarà mai possibile, stabilire sul piano del diritto che al cittadino è tolta la possibilità, sancita dalla Costituzione italiana, di iniziare un'azione per la tutela dei propri diritti: ecco perchè la norma è anticostituzionale.

LATTANZIO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Io ho citato un articolo di un decreto del Presidente della Repubblica.

PIVA. Un articolo di un decreto... Ce ne possono anche essere altri, ma questo non toglie che il principio in questione è anticostituzionale e che in merito si avranno numerosi ricorsi alla Corte costituzionale: io, ad esempio, ne ho già sentiti preannunciare da parte di alcune categorie.

Un secondo rilievo: quando si parla della questione della litigiosità c'è da chiedersi che cosa in fondo l'articolo voglia conseguire. Io credo che con esso si voglia lasciare per sessanta giorni — ecco il punto — il piccolo danneggiato nelle mani dell'assicuratore, scoraggiando un'azione più consistente a difesa del suo diritto; in tal modo il danneggiato resta quindi praticamente in balia dell'assicuratore stesso, e questi pian piano, lo convince a lasciar perdere.

È questo il motivo che ci spinge ad insistere nell'emendamento soppressivo.

DOSI, relatore. È una norma invero un po' particolare. L'onorevole Sottosegretario sarà certamente in grado di dare una risposta chiarificatrice, anche perchè questo termine di sessanta giorni vale per il risarcimento entro il massimale, ragione per cui avremmo un danneggiato il quale trova preclusa l'azione giudiziaria per limite sino al massimale e la trova aperta per limite superiore; questo dimostra che effettivamente si tratta di una norma che io non definisco proprio anticostituzionale, ma che ha effetti particolari sui quali è necessaria una certa riflessione.

PRESIDENTE. Sarà compito del gruppo di lavoro che abbiamo nominato poc'anzi.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

Gli emendamenti presentati a questo articolo si ritengono decaduti per l'assenza del presentatore, senatore Trabucchi.

Metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al Presidente

del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.

L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

(È approvato).

Art. 25.

Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

(È approvato).

Art. 26.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20,

nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere *a*) e *b*), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera *c*), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

(È approvato).

Art. 27.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 28.

Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di ospedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici

debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purchè ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio alla azione di surrogazione.

(È approvato).

Art. 29.

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere *a)* e *b)*, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

(È approvato).

Art. 30.

Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonchè il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

(È approvato).

Art. 31.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

(È approvato).

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 32.

Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000 a lire 10.000.

Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

(È approvato).

Art. 33.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

(È approvato).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

(È approvato).

Art. 35.

Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, raggugliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.

(È approvato).

Art. 36.

Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'articolo 19, nonchè quelli inerenti

ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.

(È approvato).

Art. 37.

Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

È stato presentato dal senatore Mammucari ed altri un emendamento suppressivo dell'intero articolo.

M A M M U C A R I . Poniamo due questioni in merito a questo articolo. Chiediamo praticamente in sostanza che la materia in esso trattata venga chiarita. In primo luogo, nell'attimo in cui questo disgraziato

articolo fosse approvato — mi auguro che in tal caso venga contestato in sede di Corte costituzionale — nel processo di adeguamento, che verrà a determinarsi tra le varie società di assicurazioni potrebbe crearsi una linea pur se non concordata, per cui alcune, se non grandi, piccole e medie aziende sarebbero interessate al fallimento e l'amministrazione coatta.

Nel corso di un anno di applicazione della legge si possono verificare molti fenomeni di questa natura, proprio perchè la legge favorisce un certo processo di accentramento. Chiediamo, in maniera esplicita, che siano considerate, ai fini della legge, solo quelle società che si trovino in stato di liquidazione coatta e sotto amministrazione coatta alla data del 1° gennaio 1970; cioè che nei 365 giorni, periodo che la legge stabilisce quale tempo di attuazione del regolamento, nessuna società, che entri in liquidazione coatta, possa beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 37.

La seconda questione riguarda il caso drammatico della Mediterranea, che rientra in pieno nei benefici di questo articolo 37. Mentre da un lato chiediamo che non si vengano a determinare fenomeni patologici per cui la pratica non venga assorbita da giochi di società assicuratrici, dall'altro chiediamo che coloro che abbiano subito traversie presso detta Società abbiano alcune garanzie.

L A T T A N Z I O, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato. Garanzie di che tipo?

M A M M U C A R I. Il risarcimento dei danni subiti; o è lo Stato che si accolla la responsabilità, cosa che nella legge non è stabilita, o è il Fondo di garanzia che deve dare assicurazione ai danneggiati della Mediterranea di venire almeno in parte risarciti dei danni. Si tratta di piccoli proprietari di mezzi di trasporto, piccole società e così via. Che abbiano, dunque, queste garanzie!

D O S I, relatore. Non so se ho interpretato bene, mi pare che il senatore Mammucari dica che questa norma eccezionale che garantisce i danneggiati dal rischio dell'in-

solvenza di una società di assicurazioni, deve valere per il passato non per l'avvenire.

M A M M U C A R I. Solo le società che sono in liquidazione coatta al 1° gennaio 1970 devono rientrare nelle previsioni dell'articolo 37. Quando si procedette alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, ad esempio, si stabilì il principio di tener conto solo del personale in carica nelle aziende alla data del giugno 1962 e non del personale assunto successivamente, per non creare situazioni antipatiche in merito agli oneri che l'ENEL avrebbe dovuto assumersi.

Poniamo questa condizione perchè alcune società, che non navigano in buone acque, potrebbero appellarsi a questo articolo per migliorare le loro condizioni, dichiarandosi in liquidazione coatta dopo il gennaio 1970, e noi non vogliamo che ciò avvenga.

D O S I, relatore. Allora questa norma deve valere fino al 31 dicembre 1969 e le insolvenze che avessero a verificarsi in periodo successivo non dovrebbero trovare copertura. Non mi pare che sia una considerazione giusta. Lo Stato interviene esaminando, approvando o disapprovando le tariffe, si sostituisce all'azienda per la loro determinazione, in alcuni casi sovrintende con molta responsabilità tutta questa materia e noi vogliamo lasciare scoperto proprio il caso di colui che disgraziatamente ha scelto male la società di assicurazione? Le responsabilità non possono essere solo dell'azienda ma di tutto il complesso preordinato con questo disegno di legge al controllo e alla difesa da questi rischi. Quindi mi pare che l'indicazione del senatore Mammucari sia non solo infondata ma anche ingiusta per coloro che sono due volte vittime e dell'incidente e dell'aver scelto una impresa di assicurazioni finita in uno stato di insolvenza.

L A T T A N Z I O, sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato. Desidero rifarmi a quanto detto dal senatore Dosi e desidero aggiungere altre considerazioni. Innanzi tutto devo dire che dopo l'entrata in vigore della legge credo che casi simili a quello della Mediterranea non pos-

sano e non debbano accadere se è vero che il Ministro, il quale aveva prima possibilità limitate, ha oggi l'obbligo di esercitare un controllo ben più penetrante. Desidero ricordare che ben quattro Ministri dell'industria furono sottoposti a regolare procedimento presso il Parlamento e tutti e quattro furono pienamente prosciolti.

Premesso questo, il discorso può riguardare, come dice il senatore Mammucari, il periodo che va dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1971, tanto per intenderci, e devo dire che proprio ieri sera ho voluto svolgere una approfondita indagine presso i miei uffici per accertare se in questo momento vi siano delle situazioni che richiedano la vigilanza particolare del Ministero dell'industria.

Desidero dire a proposito della *Mediterranea* che se la liquidazione coatta fu richiesta dal Ministero dell'industria nel 1964, è anche vero che sin dal 1957, cioè ben sette anni prima, il Ministero dell'industria aveva svolto la prima ispezione che si ripeté successivamente nel 1962 e nel 1963 proprio perchè venivano rilevate, soprattutto da parte degli assicurati, delle sfasature che il Ministro dell'industria aveva il dovere di controllare. Devo anche dire che quando nel 1964 il Ministero dell'industria propose il fallimento per liquidazione coatta vi fu il ricorso della Compagnia al Consiglio di Stato perchè il provvedimento venisse revocato e vi fu anche un regolare ricorso degli assicurati presso il Tribunale affinchè anche il Tribunale attraverso la registrazione ordinaria potesse provvedere a rimuovere il provvedimento preso dal Ministero. Queste cose le ho volute dire per sottolineare che in fatto questi atti amministrativi del Ministero hanno sempre un *iter* abbastanza lungo e complesso, nonostante il quale c'è sempre la richiesta da parte degli interessati o dell'intervento della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato.

Questo per tranquillizzare il senatore Mammucari, perchè io credo di poter affermare — essendomi occupato proprio ieri sera della materia ed avendo chiesto quali procedimenti ispettivi avevamo in corso — che non è prevedibile nel periodo 1° gennaio 1970-1° gennaio 1971 il verificarsi di provvedimenti di quel tipo.

Comunque, su questo punto sono disposto ad accettare un ordine del giorno, che il senatore Mammucari o la Sottocommissione potranno formulare, nel quale si dica che qualora si verificassero fatti analoghi innanzitutto bisognerebbe espletare tutto il procedimento in favore degli assicurati della « *Mediterranea* » e poi prendere in considerazione altre eventualità: eventualità che però sento di poter escludere sin da questo momento. Credo che da questo punto di vista, quindi, possano sentirsi tranquillizzati non solo il senatore Mammucari ma soprattutto gli assicurati della « *Mediterranea* », sapendo che attraverso un impegno del Governo e del Parlamento avranno la precedenza assoluta su ogni altro eventuale caso: caso che comunque, lo ripeto per la terza volta, non ritengo possa verificarsi nell'anno in corso.

Per quanto riguarda la situazione specifica della « *Mediterranea* », voglio dire che le attività accertate all'apertura della liquidazione ammontavano a circa 9 miliardi, costituiti da circa 4 miliardi di beni immobili, da 3 miliardi di depositi bancari e da 2 miliardi di quote di riassicurazione a carico degli assicuratori. Queste due ultime voci sono state contestate e possono ridursi anche in misura cospicua gli ultimi interventi di carattere prudenziale: l'attivo della « *Mediterranea* » è quindi da calcolarsi tra i 5 e i 6 miliardi, somma che, confrontata con il passivo di circa a 18 miliardi, dà un'idea chiara dell'ampiezza del dissesto.

Se tale è la situazione credo che già nei primi giorni del mese entrante gli assicurati potranno usufruire dei benefici della liquidazione e quindi potranno entrare in possesso dei proventi della prima distribuzione dell'attivo. Vorrei ricordare che all'articolo 37 sono state aggiunte, proprio su proposta del Governo, nel primo comma, dopo il periodo « che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta », le parole « con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale essi sono stati chiamati a concorrere »: ciò perchè volevamo definire bene la materia ed avevamo tutti gli elementi per dire che entro i primi giorni di

gennaio vi sarebbe stata una prima distribuzione dell'attivo.

Dico tutto questo, ripeto, perchè sia con la parte relativa alla liquidazione dell'azienda, sia col fondo di garanzia gli assicurati della « Mediterranea » possano sentirsi tranquilli sotto tutti i punti di vista. Del resto le preoccupazioni espresse in questa sede sono anche del Ministero dell'industria, il quale, sia detto di passaggio, provvede a suo tempo ad elargire oltre 400 milioni di lire a favore dei casi più urgenti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato e ritengo che la sua risposta sia stata più che esauriente.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento soppressivo.

P I V A . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto l'aumento di un posto nell'organico dei Direttori generali del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

(È approvato).

Art. 39.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

(È approvato).

Art. 40.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

I senatori Piva ed altri hanno proposto il seguente emendamento: alla fine del primo comma aggiungere le parole « entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

P I V A . Non è necessario illustrare l'emendamento, il cui scopo è molto chiaro:

con esso si vuole cioè stabilire un termine entro il quale adempiere.

D O S I, *relatore*. La sua proposta può essere rinviata alla Sottocommissione.

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La preoccupazione del senatore Piva, pur se apprezzabile, può ritenersi superflua o, quanto meno, eccessiva, in quanto sarà premura dello stesso Ministero dell'industria, per l'esigenza di personale idoneo che prevediamo dall'entrata in vigore della legge sull'assunzione obbligatoria, provvedere sollecitamente al bando del concorso. Posso anzi aggiungere che è già allo studio la preparazione del relativo testo.

Credo che il senatore Piva si renda facilmente conto del fatto che o noi avremo il personale per poter affrontare il compito oppure verremo meno, assumendoci gravi responsabilità, ai compiti che la legge affida al Ministero dell'industria: rischio, questo, che nessuno di noi vuole certo correre.

P I V A. Prendo atto delle sue dichiarazioni. Non è una questione di principio ma solo di precisione, come ho già detto, tendente ad assicurare la funzionalità degli uffici in questione. Come mai non si è provveduto a tale precisazione in sede di formulazione del disegno di legge, se il Governo era dello stesso avviso?

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Ministero intende provvedere immediatamente, non dopo sei mesi.

M A M M U C A R I. Vorrei sapere se il personale attualmente in servizio presso il Ministero è incluso nei 30 posti di cui alla tabella oppure deve partecipare ai concorsi — e può partecipare ai concorsi — per assumere questo nuovo incarico?

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È già incluso. Si tratta di un servizio ispettivo che si trasforma in Direzione generale.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dai senatori Piva ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato).

Art. 41.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.

(È approvato).

Art. 42.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e dell'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.

Il senatore Trabucchi ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « sei » con l'altra « quattro ».

T R A B U C C H I . Avevo proposto l'emendamento per accelerare i tempi, dato che dovrà già trascorrere un anno prima che la legge entri in vigore.

Poiché però il Governo ha tutto predisposto in modo da lasciarsi un certo margine di tempo, non ho nulla in contrario a ritirarlo, soprattutto in considerazione che mantenendo il termine di sei mesi avremo più tempo per elaborare il nuovo provvedimento.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero a questo punto ancora una volta confermare l'impegno che il Governo assume di tenersi in stretto contatto con la Commissione Industria anche per quanto riguarda la stesura del Regolamento. Mi pare quindi che l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, quand'anche non avesse avuto altro merito, avrebbe avuto almeno quello di consentirmi di ripetere anche in questa occasione tale impegno.

Desidero però far notare, perchè non sorgano degli equivoci e perchè non sembri che il Ministero chieda sei mesi di tempo quando obbliga poi il Parlamento a procedere con assoluta urgenza all'approvazione della legge, che per la stesura del Regolamento, a parte l'impegno testè preso, è obbligatorio un parere della Commissione consultiva delle assicurazioni private nonché il parere del Consiglio di Stato. Ed il senatore Trabucchi, che ha tanta esperienza in materia ministeriale, sa perfettamente che per ottenere questi due pareri sei mesi di tempo sono tutt'altro che eccessivi. E dico questo per avere i piedi per terra, perchè se poi si vuole giungere ad una proroga allora il discorso è ben diverso.

T R A B U C C H I . Ritiro volentieri l'emendamento presentato oltre che per questo, anche per il fatto che aggiungendo ai sei mesi previsti altri sei mesi di *vacatio legis* si arriva al 1° gennaio 1971 e si aggiusta così anche quella stortura relativa alle macchine dello Stato.

P I V A . Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se in sede di redazione del Regolamento di esecuzione il Ministero, oltre alla Sottocommissione da noi nominata, ha intenzione di sentire anche il parere di alcune delle categorie che sono particolarmente interessate alla questione. Da parte di diverse categorie di autotrasportatori mi è stata infatti avanzata la richiesta di essere ascoltate in quella sede.

So peraltro che per la stesura del Regolamento di altre leggi questo è stato fatto.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il senatore Piva ha già dato implicitamente una risposta alla sua domanda nel momento stesso in cui ha ricordato che il Governo — e non solo questo, ma tutti i Governi — ha sempre sentito nel caso della elaborazione dei vari regolamenti, le categorie interessate, anche se questo ovviamente non risulta da un obbligo di legge.

M I N N O C C I . Vi è da tenere presente però che gli autotrasportatori desiderano qualcosa che andrebbe a modificare la legge e che pertanto non può trovare collocazione in un regolamento.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Soltanto una parte degli autotrasportatori vuole questo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 42.

(È approvato).

Art. 43.

Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20;

31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.

Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegata tabella A, di cui do lettura:

ALLEGATO

TABELLA A

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1 milione per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi;

20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 centimetri cubi;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

c) per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

d) per le motocarrozette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali;

15.000.000 per ogni persona danneggiata;

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

40.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a trenta;

150.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a ottanta;

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int ed est., tur.)17^a SEDUTA (17 dicembre 1969)

<p>200.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti oltre ottanta;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata;</p> <p>f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:</p> <p>25.000.000 (con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali;</p> <p>40.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;</p> <p>50.000.000 (con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata;</p> <p>g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:</p> <p>50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata;</p> <p>h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato,</p>	<p>la somma assicurata non può essere inferiore a lire:</p> <p>15.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;</p> <p>25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore;</p> <p>30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata;</p> <p>i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:</p> <p>50.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;</p> <p>75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;</p> <p>100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata;</p> <p>l) per l'assicurazione prevista all'articolo 3 della legge per gare o competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:</p> <p>200.000.000 (con il limite di lire 20.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;</p> <p>400.000.000 (con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;</p> <p>15.000.000 per ogni persona danneggiata.</p>
--	---

A questa tabella è stato presentato dal senatore Trabucchi il seguente emendamento:

alla lettera *a*) sostituire il n. 15.000.000 di cui al secondo comma con il n. 25.000.000; sostituire il n. 15.000.000 di cui al quarto comma con il n. 20.000.000; sostituire il

n. 20.000.000 di cui al terzo comma con il n. 30.000.000;

alla lettera *b*) sostituire il n. 25.000.000 di cui al secondo comma con il n. 35.000.000; il n. 3.000.000 con il n. 5.000.000 ed il numero 15.000.000 di cui al terzo comma con il n. 20.000.000;

alla lettera *c*) sostituire la cifra 50.000.000 con la cifra 60.000.000 e la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *d*) sostituire la cifra 25.000.000 con la cifra 30.000.000 e la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *e*) sostituire la cifra 40.000.000 con la cifra 50.000.000, la cifra 3.000.000 con la cifra 5.000.000, la cifra 100.000.000 con la cifra 125.000.000 e la cifra 10.000.000 con la cifra 15.000.000, la cifra 150.000.000 con la cifra 175.000.000 e la cifra 10.000.000 di cui al quarto comma con la cifra 15.000.000, nel quinto comma sostituire la cifra 200.000.000 con la cifra 250.000.000 e la cifra 10.000.000 con la cifra 15.000.000, nel sesto comma sostituire la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *f*) sostituire al secondo comma la cifra 25.000.000 con la cifra 40.000.000 e la cifra 3.000.000 con la cifra 5.000.000, nel terzo comma sostituire la cifra 40.000.000 con la cifra 50.000.000 e la cifra 3.000.000 con la cifra 7.000.000; al comma quarto sostituire la cifra 50.000.000 con la cifra 75.000.000 e la cifra 7.500.000 con la cifra 15.000.000; nel comma quinto sostituire la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *g*) dopo la parola « operatrici » introdurre le parole « e le macchine agricole »; sostituire la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *h*) sostituire al secondo comma la cifra 15.000.000 con la cifra 25.000.000, la cifra 25.000.000 di cui al terzo comma con la cifra 40.000.000, la cifra 30.000.000 di cui al quarto comma con la cifra 45.000.000 e la cifra 15.000.000 di cui al quinto comma con la cifra 20.000.000;

alla lettera *i*) sostituire la cifra 50.000.000 con la cifra 70.000.000, la cifra 75.000.000 con la cifra 90.000.000 e la cifra 100.000.000 con la cifra 125.000.000, la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000;

alla lettera *l*) sostituire la cifra 15.000.000 con la cifra 20.000.000.

T R A B U C C H I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Sempre alla tabella *A* è stato inoltre presentato dal senatore Trabucchi un altro emendamento del seguente tenore: aggiungere in fine alla tabella la seguente nota: « In tutti i casi nei quali l'assicurazione tiene conto del numero delle persone che possono essere caricate sul veicolo o sull'imbarcazione o del peso complessivo del veicolo, agli effetti del massimale si ha riguardo al numero delle persone o al peso ammesso in via teorica e non è opponibile al danneggiato il superamento, in linea di fatto, del numero delle persone trasportate o del peso caricato. Restano salvi i diritti dell'Istituto assicuratore contro l'assicurato conseguenti al sovraccarico ».

T R A B U C C H I . Vi sono dei massimali che sono stabiliti in relazione al carico: è noto però a tutti che non vi è autocarro che non abbia il sovraccarico. Ora, al riguardo le ipotesi sono due: o l'assicurazione deve essere fatta tenendo conto del carico teorico ed allora si avrà la conseguenza che in caso di sovraccarico l'istituto assicuratore non pagherà o l'assicurazione dovrà essere fatta tenendo conto del carico reale e allora bisognerà che l'istituto assicuratore stipuli l'assicurazione non sul carico teorico, ma sul possibile carico reale. Questo chiarimento ritengo che in teoria possa essere fatto anche in sede di regolamento: vorrei comunque che la questione si chiarisse nel senso di non tenere conto del carico teorico, ma di quello reale, stabilendo tuttavia che nell'ipotesi che l'assicurazione sia invece stipulata tenendo conto del carico teorico, non cessa per sovraccarico il valore del relativo contratto, almeno fino al limite del carico teorico stesso perchè l'importante è che almeno un certo danno venga pagato.

Vorrei inoltre proporre un'altra modifica, che però non può essere apportata in sede di Regolamento, ma eventualmente con un apposito provvedimento di legge. Il massimale, a mio parere, deve riguardare il capitale e non il capitale più gli interessi. Attualmente infatti le società di assicurazione non sono più interessate a pagare i danni

più ingenti, ma sono interessate a pagare i danni piccoli e a far attendere il pagamento dei danni grossi. Se il massimale coprirà i capitali e gli interessi, le società avranno un ulteriore interesse a non pagare, perchè così pagheranno sempre la stessa somma, quella massima, ma — con l'inflazione — per un valore reale minore.

È necessario quindi quanto meno stabilire che il massimale coprirà il capitale puro, ma non il capitale più gli interessi. Si tratta peraltro di una modifica che è possibile apportare con un apposito disegno di legge, per cui, se siamo tutti d'accordo su questo, potrei pure ritirare il relativo emendamento.

D O S I , *relatore*. Sulla prima questione sollevata, mi pare esatta la conclusione alla quale è pervenuto il senatore Trabucchi, e cioè che la soluzione possa essere trovata nell'ambito del Regolamento. Per quanto riguarda il secondo punto, poichè lo stesso senatore Trabucchi si riferisce ad una legge che dovrebbe essere formulata in avvenire, mi astengo dall'esprimere qualunque parere in attesa di conoscere il testo della proposta che il senatore Trabucchi vorrà presentare.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero anzitutto ringraziare il senatore Trabucchi per aver ritirato la parte dell'emendamento relativa ai massimali. Mi sembrava, e mi sembra, che in realtà la Camera dei deputati abbia concordemente già operato uno sforzo notevole aumentando i massimali inizialmente previsti dal disegno di legge. A tal proposito, ricordo che allo stato attuale almeno il 40-50 per cento degli assicurati sono coperti da polizze con massimali inferiori a quelli stabiliti dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il sovraccarico, desidero dire che esso — in quanto causa di aggravamento del rischio — può dar motivo di eccezione contrattuale, peraltro inopponibile al danneggiato per il disposto del secondo comma dell'articolo 18 del disegno di legge il quale così recita: «...l'assicuratore non può opporre al danneggiato... eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicu-

rato al risarcimento del danno». Ritengo pertanto che le preoccupazioni del senatore Trabucchi trovino già in tale norma una valida risposta; comunque, non ho difficoltà ad assicurare che in sede di regolamento terremo conto anche di questo suo rilievo.

T R A B U C C H I . L'onorevole Sottosegretario, però, non mi ha risposto in merito alla questione del capitale e degli interessi...

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su tale punto ritengo di aver già esaurientemente risposto nella passata tornata: nel momento in cui è maturato l'evento dannoso, maturano anche gli interessi.

T R A B U C C H I . La Cassazione, però, non è d'accordo con il pensiero dell'onorevole Sottosegretario.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non so se la Cassazione sia d'accordo; so però che in materia esiste una giurisprudenza costantemente seguita dalle società assicuratrici. Ricordo d'altra parte che nel momento in cui viene liquidato il danno, si addiène sempre ad un accordo fra le parti non soltanto per quanto riguarda il capitale, ma anche per ciò che concerne gli interessi.

P R E S I D E N T E . Visto che il senatore Trabucchi insiste su tale punto, proporrei che dello stesso si tenga attentamente conto in sede di stesura del documento finale che il sottocomitato dovrà predisporre prima di passare alla definitiva approvazione del disegno di legge.

Con tale assicurazione, ritengo che il senatore Trabucchi possa ritirare l'emendamento.

T R A B U C C H I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'allegata tabella A di cui ho già dato lettura. (*È approvata*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegata tabella B, di cui do lettura:

TABELLA B

RUOLI TECNICI ISPETTIVI

Carriera direttiva:

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	4
402	Ispettore superiore	6
325	Ispettore principale	8
271	Ispettore	
229	Ispettore aggiunto	
		<u>20</u>

Carriera di concetto:

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettore capo aggiunto	1
402	Ispettore principale aggiunto	2
325	Primo ispettore aggiunto	3
271	Ispettore aggiunto 1ª classe	4
229	Ispettore aggiunto 2ª classe	
202	Ispettore aggiunto 3ª classe	
		<u>10</u>

(È approvata).

Conclusa così l'approvazione degli articoli del disegno di legge, mi sembra opportuno sospendere per un'ora la seduta onde permettere — alla Sottocommissione — che se non vi sono obiezioni sarà composta dei senatori Dosi, Colleoni, Catellani e Mammucari, oltre che da me stesso — di procedere alla stesura dell'ordine del giorno generale. Nel frattempo potrò prendere gli opportuni accordi con il Presidente del Senato affinché — nell'ipotesi che il disegno di legge non possa essere iscritto urgentemente all'ordine del giorno dell'Assemblea per la dichiarazione di voto finale — lo stesso sia assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione

e approvato nella seduta di domani mattina.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,40).

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i nostri lavori che avevamo sospeso per dar modo alla Sottocommissione di redigere l'ordine del giorno, di cui prego il relatore di dare lettura.

D O S I , *relatore*. Do lettura dell'ordine del giorno concordato dalla Sottocommissione, ordine del giorno che reca, oltre la mia, le

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

17ª SEDUTA (17 dicembre 1969)

firme dei senatori Zannier, Colleoni, Catellani e Mammucari:

La 9ª Commissione permanente del Senato,

nel votare il disegno di legge n. 895 riguardante " L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ",

è unanime nell'impegnare il Governo a:

1) condurre studi ed accertamenti che consentano di pervenire alla estensione dell'assicurazione obbligatoria alle macchine agricole;

2) promuovere la targatura dei ciclomotori onde rendere possibile l'estensione agli stessi dell'assicurazione obbligatoria, studiando una soluzione, anche di natura mutualistica, che consenta un alleggerimento della misura dei premi;

3) regolamentare in modo idoneo l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria ai natanti in modo da renderne possibile la identificazione ed il controllo;

4) per quanto concerne gli automezzi ed i natanti dello Stato, a concedere la preferenza, a parità di condizioni, all'INA;

5) a condurre studi ed accertamenti relativi ai terzi trasportati onde estendere, nei loro confronti, l'assicurazione obbligatoria e così completare la copertura di tutti i rischi della circolazione;

6) promuovere in sede di regolamento la costituzione di una commissione nella quale siano rappresentati gli utenti ».

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A questo punto sarebbe opportuno specificare — come abbiamo precedentemente chiarito — che la commissione deve sostanzialmente occuparsi del problema delle tariffe.

D O S I, *relatore*. D'accordo. Il punto 6) potrebbe essere, pertanto, del seguente tenore:

« 6) promuovere in sede di regolamento la costituzione di una commissione nella

quale siano rappresentati gli utenti, la quale possa collaborare all'esame delle tariffe;

7) condurre, nel corso di attuazione della presente legge, studi ed accertamenti al fine di ridurre i limiti di cui all'articolo 21;

8) promuovere, da parte delle compagnie di assicurazione, azione preventiva contro gli incidenti della strada, azione da stabilire d'intesa tra il Ministero dell'industria ed i Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici ».

P R E S I D E N T E. Prima di mettere ai voti l'ordine del giorno desidero informare la Commissione che il disegno di legge sarà posto in votazione, dopo le dichiarazioni di voto, in Aula nella seduta di sabato mattina. Come precedentemente concordato, durante la sospensione della seduta ho formulato al Presidente del Senato la richiesta della Commissione di ottenere l'assegnazione del provvedimento dalla sede regidente alla sede deliberante. Il Presidente ha preferito però spostare il calendario dei lavori dell'Assemblea, già concordato questa mattina con i presidenti dei Gruppi, calendario che vedeva il disegno di legge in esame iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 gennaio prossimo. Il provvedimento è stato pertanto posto all'ordine del giorno di sabato prossimo, con ciò venendo meno la nostra richiesta di assegnazione in sede deliberante.

A D A M O L I. Resta chiaro il rapporto Commissione e Ministero per quanto riguarda il Regolamento, perchè nell'ordine del giorno non risulta.

L A T T A N Z I O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Adamoli, al riguardo c'è una mia dichiarazione, quindi ritengo che questo punto sia chiaro.

P R E S I D E N T E. La Sottocommissione come abbiamo già messo in risalto nelle dichiarazioni precedenti è formata dai senatori: Zannier, Dosi, Colleoni, Catellani e

Mammucari che sono, poi, i firmatari dell'ordine del giorno.

P I V A . Vorrei proporre di includere nell'ordine del giorno un argomento che non vi figura, quello cioè degli autotrasportatori.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Piva, ma abbiamo nominato appositamente una Sottocommissione, a cui certamente ha partecipato una rappresentanza della sua parte politica, per addivenire ad una concorde redazione del documento; riaprire ora il discorso su eventuali aggiunte significherebbe non arrivare più a concludere.

P I V A . Ciò nonostante mi sembra giusto che io possa far presente un argomento sfuggito che ritengo pertinente, dato che è una materia di cui si dovrebbe tener conto in sede di Regolamento. Si potrebbe facilmente far rientrare questo argomento in un punto dell'ordine del giorno concordato. Difatti, prima che si ritirasse la Sottocommissione, era stata data assicurazione che si sarebbe tenuto conto di tutti i problemi di maggiore rilievo.

C A T E L L A N I . La questione sollevata dal collega Piva può trovare soluzione al punto che tocca la rappresentanza degli utenti, in questo ambito anche i trasportatori avranno la loro voce.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io posso, comunque, assicurare il senatore Piva che, al momento della trattazione, il tema degli assicurati sarà comprensivo anche del settore degli autotrasportatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno concordato dalla Sottocommissione e del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

A nome della Commissione, allora do mandato al relatore Dosi a presentare all'Assemblea la relazione ed il testo approvato degli articoli

La seduta termina alle ore 13,20.